

# Assicurazioni Costruzione

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2010

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

# Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

**L'informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.**

**Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC).**

**Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste condizioni, le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».**

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà su: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

## 2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.

### 2.1. Costruzioni assicurabili

È possibile assicurare costruzioni nuove, ampliamenti, trasformazioni e rinnovi nei campi

- dell'edilizia (p. es. immobili residenziali, commerciali e amministrativi)
- del genio civile (p. es. strade, ponti e impianti di depurazione).

È possibile coassicurare anche le prestazioni di montaggio che devono essere fornite nell'ambito di un progetto di costruzione assicurato.

Viene assicurato il progetto di costruzione citato nel contratto di assicurazione, a partire dall'inizio del contratto fino al suo completamento o fino alla decorrenza concordata del contratto (assicurazione di progetto).

Soluzioni contrattuali specifiche con durata contrattuale pluriennale (p. es. contratti quadro per appaltatori generali) sono possibili previo accordo specifico.

### 2.2. Assicurazione Lavori di costruzione

L'assicurazione Lavori di costruzione aiuta tutti i partecipanti alla costruzione a limitare le conseguenze finanziarie dovute a danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti nel progetto di costruzione.

Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:

- una somma adattata ai costi di costruzione per le spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione
- i danni alle prestazioni di montaggio dovuti a un incendio e agli eventi naturali come pure le prove di funzionamento d'installazioni meccaniche.

Per le prestazioni di costruzione è possibile coassicurare incendio ed eventi naturali nell'ambito delle disposizioni di legge. Per gli edifici ciò è possibile solo nei cantoni di Obvaldo, Svitto, Uri, Appenzello Interno, Vallese, Ticino e Ginevra nonché nel Principato del Liechtenstein.

### Qualche esempio di danni assicurati dall'assicurazione Lavori di costruzione:

- danneggiamento delle prestazioni di costruzione da parte di sconosciuti (vandalismo)
- inavvertenza, negligenza o azioni dannose intenzionali da parte di persone partecipanti alla costruzione
- crollo, smottamento dello scavo
- crollo di una soletta
- furto di parti o elementi già installati o montati
- incendio e eventi naturali per le prestazioni di costruzione, quali
  - > i lavori di sterro
  - > protezioni dello scavo
  - > i muri di sostegno, i lavori di consolidamento del terreno e i lavori di canalizzazione

- danneggiamento in seguito a errori nei piani e calcoli
- danneggiamento della costruzione in seguito alla caduta di impalcature, gru e altri mezzi ausiliari.

#### 2.3. Assicurazione Responsabilità civile del committente

Il committente, in qualità di proprietario fondiario, è tenuto, secondo diverse disposizioni legali, a rispondere dei danni causati a terzi durante la realizzazione di un progetto. In primo piano vi è la responsabilità del committente come proprietario di terreno secondo art. 679 del codice civile in seguito a danni a terreni e immobili.

L'assicurazione Responsabilità civile del committente copre le pretese finanziarie di terzi, sollevate sulla base delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, nei confronti del committente dell'opera per i danni materiali e le lesioni corporali in rapporto al suo progetto di costruzione e lo difende contro le pretese infondate.

Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:

- le spese adeguate sostenute per la prevenzione di un danno imminente
- la responsabilità civile risultante da lavori effettuati dallo stipulante ad eccezione dei lavori di sterro e dei lavori alle costruzioni portanti.

#### Qualche esempio di danni assicurati dall'assicurazione Responsabilità civile del committente:

- Durante una visita di cantiere, rovesciate una pila di assi posate sul tetto piatto. Queste, cadendo sul marciapiede, feriscono un passante.
- Il progetto di costruzione si trova in fase grezza. In seguito a un colpo di vento, una parte del tetto del vostro stabile si distacca e cade. Un veicolo di terzi posteggiato davanti allo stabile si danneggia.
- Durante i lavori di sterro, necessari per la costruzione di un garage sotterraneo, il terreno diventa instabile, si mette in movimento e provoca delle crepe agli stabili vicini.

Richieste di assicurazione individuali, adattate al singolo progetto di costruzione, possono essere concordate prevedendo condizioni particolari. Queste condizioni particolari possono prevedere estensioni di copertura o coperture supplementari nonché precisazioni alle condizioni contrattuali.

La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d'assicurazione.

#### 3. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data indicata nel contratto assicurativo, comunque non prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Nell'assicurazione Lavori di costruzione sono assicurati i danni fino al completamento delle costruzioni assicurate o di relativi elementi parziali, fino all'occupazione, alla messa in funzione o al collaudo secondo le norme SIA.

Se le prestazioni di montaggio sono coassicurate, la copertura assicurativa è garantita fino al completo montaggio dei singoli gruppi o fino al termine di un eventuale ciclo di prova.

In entrambi i casi la copertura assicurativa termina al più tardi alla data convenuta nel contratto.

Nell'assicurazione Responsabilità civile del committente la copertura assicurativa si estende anche ai danni subentrati entro 24 mesi dalla scadenza del contratto d'assicurazione e segnalati alla Basilese entro e non oltre 60 mesi dalla fine del contratto.

L'assicurazione Lavori di costruzione e Responsabilità civile del committente riguarda i danni subentrati durante la validità contrattuale sul luogo assicurato (cantiere) designato nel contratto d'assicurazione.

#### 4. Premio e franchigie

Il premio viene fissato per la durata dei lavori di costruzione (premio unico) e dev'essere versato anticipatamente. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata.

Se il contratto d'assicurazione cessa prima che sia trascorsa la durata contrattuale concordata o prima del completamento del progetto di costruzione assicurato, la Basilese rimborserà al contraente il premio versato, conformemente alle prestazioni fino ad allora realizzate. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

- il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
- il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, come concordato, una parte del sinistro sarà a carico del contraente (franchigia).

#### 5. Ritardo nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se il premio non viene pagato nonostante un sollecito scritto, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima rimane senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

#### 6. Altri obblighi del contraente

Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante il periodo contrattuale, le modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio e riguardanti gli elementi indicati sulla proposta assicurativa (aggravamento del rischio) vanno comunicate alla Basilese.

In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizza; il contraente dovrà informare la Basilese in caso di ritrovamento e/o restituzione della refurtiva o di parte di essa o se riceverà notizie al riguardo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua entità, la Basilese può ridurre o addirittura negare una prestazione.

### 7. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

### 8. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento <b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	L'oggetto di costruzione rispettivamente di montaggio assicurato cambia nella sua totalità il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche)	<b>Assicuratore:</b> 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario <b>Contraente:</b> 30 giorni dal cambiamento di proprietà (registrazione nel catasto)	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario Passaggio di proprietà (registrazione nel catasto)
Contraente	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale previsto dall'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Scadenza della durata contrattuale concordata	Scadenza del contratto
Completamento del progetto di costruzione o di montaggio assicurato (assicurazione Lavori di costruzione)	<b>Prestazioni di costruzione:</b> Dopo il completamento, l'acquisto, la messa in funzione, il collaudo degli immobili/elementi parziali assicurati, secondo le norme SIA <b>Prestazioni di montaggio:</b> Dopo il montaggio, la messa in funzione e il completamento di un eventuale ciclo di prova
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

### 9. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se lei ha concesso la sua autorizzazione in merito.

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola che ci autorizza a effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

**Elaborazione dei dati:** Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se del caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, può avere luogo secondo i casi uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

**Abusi in campo assicurativo:** Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al Sistema centrale d'informazione degli assicuratori. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode verso la Basilese.

**Gli intermediari** possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare dovere di segretezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

# Condizioni contrattuali

## 10. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Distribuzione e Marketing  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800  
Fax: +41 61 285 90 73  
E-mail: insurance@baloise.ch

Nel contratto d'assicurazione valgono esclusivamente le spiegazioni dei termini stampati in *corsivo* citate nelle definizioni delle condizioni contrattuali.

---

## Assicurazione Lavori di costruzione

### Per i danni alla costruzione

---

#### Sono assicurati:

##### **LC1**

- come indicate nel contratto d'assicurazione
  - > le prestazioni in materia di costruzione
  - > le prestazioni di montaggio, incluso le prove di funzionamento compresi i relativi materiali ed elementi costruttivi
- gli interessi alla copertura delle conseguenze finanziarie nutriti da tutti i partecipanti alla costruzione

in seguito a danneggiamento o distruzione che subentra in modo *imprevisto e improvviso*, che si verifica durante la durata dell'assicurazione.

##### **LC2**

- quelle prestazioni di costruzione che non possono essere assicurate presso un istituto cantonale o privato (a seconda del Cantone, p. es. lavori di consolidamento di scavi di fondazione e lavori di sistemazione dell'area circostante e condutture)
- installazioni tecniche durante il montaggio e le prove di funzionamento contro i danni dovuti al *fuoco* e agli *eventi naturali*.

##### **LC3**

il furto di oggetti assicurati che sono fissi all'immobile in costruzione.

##### **LC4**

l'anticipo delle prestazioni dovute dall'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera, nei limiti dell'assicurazione Lavori di costruzione.

##### **LC5**

le spese sostenute per ristabilire la situazione esistente immediatamente prima del sinistro.

##### **LC6**

- le spese
- necessarie per la localizzazione del danno
  - di demolizione e di ricostruzione di parti assicurate, ma non danneggiate, dell'opera
  - necessarie allo sgombero dei detriti di cose assicurate e alla loro eliminazione.

Unicamente in base a convenzione speciale sono inoltre assicurati:

**LC7**

le impalcature, puntellazioni, palancole, cassetture, strutture portanti di tetti provvisori, centine d'armatura e le installazioni di cantiere.

**LC8**

le spese per la ricostruzione delle scarpate o del terreno se non fanno parte delle prestazioni assicurate.

**LC9**

le costruzioni esistenti e anche le loro installazioni tecniche esistenti.

**LC10**

i beni mobili che si trovano nelle costruzioni esistenti designate nel contratto d'assicurazione.

**LC11**

gli attrezzi, utensili e le macchine edili.

**LC12**

Periodo di *maintenance* di un anno

**LC13**

Periodo di *maintenance* di due anni

Nel quadro della legislazione locale possono ugualmente essere assicurate per le prestazioni di costruzione:

**LC20**

il *fuoco*.

**LC21**

gli *eventi naturali*.

---

### Base per determinare le somme d'assicurazione

**LC30**

Per le prestazioni di costruzione e di montaggio, la totalità delle spese previste per le prestazioni assicurate (Codice di costi di costruzione CCC 1-4) compresi

- gli onorari per il progetto e la direzione lavori
- le proprie prestazioni del committente sulla base del materiale di costruzione e dei salari usuali dell'artigianato.
- i costi doganali e di trasporto

**LC31**

Le somme d'assicurazione convenute per le assicurazioni supplementari secondo TC7 fino a TC11 e per ulteriori assicurazioni supplementari verranno fissate, secondo il vostro fabbisogno, a *primo rischio*.

Le somme d'assicurazione convenute per le coperture supplementari a *primo rischio* s'intendono per la durata del contratto (garanzia unica).

---

### Non sono assicurati:

**LC40**

un'eventuale diminuzione di valore risultante dalla riparazione.

**LC41**

Le spese supplementari che risultano da un cambiamento nel modo di costruire (p. es. per un successivo consolidamento di scavi di fondazione) o derivanti dal fatto che al momento del ripristino vengono eseguite migliorie rispetto allo stato immediatamente precedente al sinistro.

**LC42**

#### le influenze atmosferiche, i livelli delle acque

che sono prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali.

**LC43**

#### le spese sostenute per l'eliminazione

- dei difetti di costruzione o di esecuzione secondo la norma SIA 118; Se un difetto provoca però un incidente di costruzione *imprevisto* e *improvviso*, la Basilese indennizza il danno deducendo dal risarcimento le spese che senza l'incidente di costruzione si sarebbero comunque dovute sostenere per eliminare il difetto.
- di *difetti estetici*
- dei danni sui vetri, vasche da bagno e da doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, ecc. (p. es. graffi, raschiature)
- di macchie di pitture o d'intonaci.

**LC44**

#### i danni economici

quali la perdita del reddito, d'interessi, le multe convenzionali.

**LC45**

#### i danni di responsabilità civile

che devono essere sopportati dall'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione.

**LC46**

#### Eventi catastrofici

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, rivolte
- disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono
- terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)
- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente dalla loro causa
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, indipendentemente dalla loro causa.

## Assicurazione Responsabilità civile del committente

Per i danni provocati dalla costruzione o da persone partecipanti alla costruzione

Sono assicurati:

### RCC1

È assicurata la responsabilità civile legale in caso di lesioni corporali e di danni materiali derivanti dalla costruzione designata nel contratto d'assicurazione, purchè il danno abbia un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell'opera progettata, con lo stato del terreno che ne fa parte, con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essa inerenti o con l'adempimento degli obblighi di manutenzione.

### RCC2

È pure assicurata la responsabilità in caso di lesioni corporali e danni materiali derivanti dall'inquinamento dell'ambiente se questo è la conseguenza di un evento unico, *improvviso e impreveduto* e che necessita, inoltre, di misure immediate come:

- l'annuncio alle autorità competenti
- l'allarme alla popolazione
- l'adozione di misure preventive o di misure atte a limitare il danno

È considerato come inquinamento dell'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (compreso le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, quando in seguito a questa perturbazione ne risultano degli effetti dannosi o altro alla salute dell'uomo o ai beni materiali.

### RCC3

L'assicurazione si estende

- all'indennità di pretese giustificate
- alla difesa contro le pretese ingiustificate.

### RCC4

Le prestazioni contrattuali comprendono nei limiti della somma assicurativa convenuta gli interessi del danno, le spese giuridiche, giudiziarie, di perizia e altre spese.

### RCC5

Le spese sostenute per delle misure adeguate al fine di evitare un danno imminente in seguito ad un evento *impreveduto (costi di prevenzione del danno)*.

**Unicamente in base a convenzione speciale è assicurata la responsabilità civile riguardante i:**

### RCC7

danni dovuti a delle prestazioni dello stipulante d'assicurazione risultanti da lavori di sterro e di lavori alla costruzione portante. L'allestimento dei piani, la direzione lavori (p. es. calcoli statici, direzione locale dei lavori, ecc.) come pure le sistemazioni interne e i materiali forniti sono compresi nella copertura di base.

### RCC8

danni dovuti a una responsabilità legale d'impresari ferroviarie assunte contrattualmente.

### RCC9

danni economici puri.

**Persone assicurate**

### RCC20

**È assicurata la responsabilità civile**

- del contraente in qualità di committente del progetto
- del proprietario del terreno facente parte del progetto di costruzione
- del beneficiario di un diritto di superficie
- del locatario in qualità di committente (p. es. ampliamenti da parte del locatario)
- dei lavoratori e degli altri ausiliari del contraente.

**Somma assicurativa**

### RCC21

L'entità della prestazione della Basilese è limitata dalla somma assicurativa prestabilita nel contratto di assicurazione. Tale importo vale come garanzia unica per tutta la durata contrattuale, ossia viene corrisposto al massimo una sola volta per tutti i sinistri che si verificheranno e le *spese di prevenzione di danni*.

**Nessuna copertura assicurativa per**

### RCC30

le pretese avanzate dal contraente come pure pretese per danni concernenti la persona del contraente.

### RCC31

la responsabilità degli impresari indipendenti ai quali lo stipulante d'assicurazione ha fatto ricorso, come impresari di costruzione, architetti, ingegneri, geologi, ecc.

### RCC32

le pretese di ricorso di terzi per danni provocati dai lavoratori e ausiliari dello stipulante d'assicurazione.

### RCC33

le pretese per danni economici puri che non risultano né da una lesione corporale, né da un danno materiale assicurato causato a un danneggiato.

### RCC34

pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali.

### RCC35

i danni e i *costi di prevenzione del danno* in relazione con dei rischi per i quali una legislazione prescrive la conclusione di un'assicurazione Responsabilità civile o il deposito di una sicurezza.

### RCC36

pretese per danni riguardanti il progetto di costruzione, gli stabili che ne fanno parte e che sono designati nella polizza, inclusi i beni mobili ivi sistemati e il relativo terreno.

**RCC37**

i danni che sopraggiungono gradualmente.

**RCC38**

dei danni la cui sopravvenienza avrebbe dovuto essere attesa con grande probabilità dagli assicurati (costi inevitabili).  
Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro allo scopo di ridurre i costi o accelerare i lavori (p. es. in caso di rinuncia alla necessaria protezione dello scavo di fondazione).

**RCC39**

i danni a cose

- prese, affittate o in locazione da un assicurato
- con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività.

**RCC40**

i danni all'ambiente (danni ecologici).

**RCC41**

le pretese derivanti

- da luoghi contaminati (p. es. materiali di scavo contaminati)
- di installazioni di deposito per il trattamento o l'eliminazione di residui o altri rifiuti.

**RCC42**

i costi di prevenzione di danni dovuti

- all'eliminazione di una situazione di pericolo (p. es. rinuncia alla protezione dello scavo di fondazione)
- alla localizzazione di falle, di perturbazioni di funzionamento delle cause del danno
- allo svuotamento e riempimento di impianti contenenti sostanze dannose come pure le spese sostenute per la riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).

**RCC43**

le pretese per danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di sorgenti.

le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento compromesso d'acqua potabile sono tuttavia coperte nell'ambito del contratto; le prestazioni della Basilese sono limitate, nel quadro della somma d'assicurazione convenuta, a una somma massima di CHF 500 000.- per evento.

**RCC44**

le pretese risultanti da danni in relazione diretta o indiretta con l'amianto o prodotti che contengono dell'amianto.

**RCC45**

la responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.

---

## Generalità

### Per l'Assicurazione Lavori di costruzione e Assicurazione Responsabilità civile del committente

---

**G1**

#### Validità temporale

##### Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia a decorrere con l'inizio dei lavori assicurati, al più presto alla data convenuta nel contratto.

È coassicurato anche lo scarico sul cantiere delle cose assicurate, a condizione che non esista alcuna altra assicurazione (copertura sussidiaria).

##### Fine della copertura assicurativa

→ Per le prestazioni di costruzione:

Quando le costruzioni assicurate o le relative parti degli oggetti interessati sono state terminate, occupate, messe in servizio o collaudate secondo le norme SIA.

In caso di realizzazione in modo scaglionato di unità abitative (case unifamiliari/plurifamiliari ecc.) o di lotti di costruzione la copertura assicurativa si estingue nel momento in cui tutte le prestazioni relative alla costruzione dell'unità interessata sono state collaudate o sono da intendersi come tali.

→ Per le prestazioni di montaggio:

Nel momento in cui termina il funzionamento di prova dopo la conclusione dei lavori di montaggio o non appena avviene il collaudo ad opera del committente o quando il fornitore ha dichiarato l'idoneità al funzionamento, a seconda di ciò che si verifica prima,

ma in ogni caso al più tardi nella data definita nel contratto.

→ Solo per l'assicurazione responsabilità civile del committente:

L'assicurazione si estende ai danni che si verificano durante la durata del contratto o entro 24 mesi dalla scadenza dello stesso e comunicati non oltre 60 mesi dal termine del contratto alla Basilese

**G2**

#### Premi

Il premio per l'intera durata contrattuale deve essere corrisposto in anticipo.

##### Calcolo definitivo dei premi

Per i progetti di costruzione con costi inferiori ai CHF 5 000 000.- si rinuncia, alla fine del progetto, ad un calcolo definitivo dei premi.

**G3**

#### Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende ai luoghi di costruzione e di montaggio definiti nel contratto. Il trasporto all'interno dei luoghi di costruzione e montaggio è coassicurato.

G4

**Obbligo di notifica**

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

→ è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio

→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

G5

**Aggravamento/diminuzione del rischio**

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e che è stato definito dalle parti alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro un mese a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando il termine di un mese. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta.

In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto.

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente superi il premio per il rischio modificato.

G6

**Obblighi di diligenza e doveri****→ Indicazioni generali:**

Il contraente è tenuto all'obbligo di diligenza e in particolare ad adottare, in base alle circostanze, le idonee misure per la protezione dei beni assicurati contro i rischi assicurati.

Nell'esecuzione della costruzione gli assicurati e le altre parti coinvolte sono tenuti a rispettare le prescrizioni previste dalla legge e dalle autorità, le regole riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia nonché gli obblighi definiti contrattualmente. In particolare deve essere rispettata la norma SIA 118.

Per pianificazione, calcolo, direzione dei lavori relativi a misure di geotecnica, incl. modifiche del terreno e abbassamenti dell'acqua di falda, disposizioni delle sottofondazioni e collocazione dei sottopassaggi, palancolate o lavori di perforazione e interventi nelle strutture portanti ecc. deve essere stipulato un contratto con uno studio ingegneristico dall'idonea competenza specialistica e le cui istruzioni devono essere rispettate.

**→ Per l'assicurazione Responsabilità civile del committente**

La Basilese, in qualità di rappresentante del contraente, conduce le trattative con il danneggiato. La liquidazione delle pretese del danneggiato è per l'assicurato impegnativa.

Se non si viene a un accordo con il danneggiato e se vengono adite le vie legali, gli assicurati devono lasciare alla Basilese la guida per lo svolgimento di un processo civile.

Gli assicurati non sono autorizzati a trattare con il danneggiato o il suo rappresentante per pretese d'indennità, a riconoscere qualsiasi credito, a concludere transazioni ed effettuare indennità.

G7

**Prescrizioni di sicurezza**

Errori e omissioni a conoscenza o che potrebbero essere note al contraente o qualsivoglia altro avente contrattualmente diritto e che possono essere causa di danni, devono essere rimosse o fatte rimuovere al più presto a proprie spese.

G8

**Spese**

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

## In caso di sinistro

### Misure d'urgenza

**S1**

#### Informazione

La Basilese deve essere immediatamente informata in caso di sinistro al numero gratuito 00800 24 800 800, attivo 24 ore su 24, o al numero +41 61 285 82 24 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni è inoltre necessario:

- avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
- avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose rubate oppure se il contraente riceve notizie al loro riguardo.

**S2**

#### Diminuzione del danno

Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni imposte dalla Basilese sono da seguire.

**S3**

#### Divieto di modifiche

Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno. Escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico.

### Determinazione e trattazione del sinistro

**S4**

#### Obbligo della prova

- L'entità del danno deve essere provata (p. es. con ricevute e pezze giustificative).
- La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
- Le parti colpite dal danno devono essere messe a disposizione della Basilese, su sua richiesta.

**S5**

#### Procedura peritale

Ogni contraente può richiedere lo svolgimento di una procedura peritale extragiudiziale. Ogni parte sostiene i costi del proprio perito; le spese dell'arbitro sono a carico di entrambe le parti al 50%.

### Disdetta in caso di sinistro

**S6**

#### Termine di disdetta

- Dopo un sinistro risarcibile, il contratto può essere disdetto
- dal contraente entro 14 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità,
  - dalla Basilese entro il giorno del pagamento dell'indennità.

**S7**

#### Scadenza della copertura assicurativa

- Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa scade 14 giorni dal momento in cui la Basilese riceve la disdetta.
- Se il contratto viene disdetto dalla Basilese, la copertura assicurativa scade 30 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.

### Indicazioni generali

**S8**

#### Spese per la limitazione del danno

Nel limite della somma d'assicurazione vengono indennizzati anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S2. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono riscalate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese. Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate.

**S9**

#### Violazione degli obblighi

Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrattuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l'ammontare o la prova dello stesso.

**S10**

#### Sottoassicurazione

Se in caso di sinistro si constata che la somma assicurativa convenuta al momento della stipulazione dell'assicurazione è inferiore a quanto stabilito in LC30, la Basilese risarcirà i danni solo in proporzione alla somma richiesta.

In presenza di assicurazioni complementari con somme assicurative al *primo rischio* non si applicherà alcuna sottoassicurazione.

**S11**

#### Diritti di risarcimento nei confronti di terzi

I diritti di risarcimento spettanti al contraente o agli aventi diritto nei confronti di terzi passano alla Basilese qualora quest'ultima abbia erogato prestazioni.

## Definizioni

Nel quadro delle presenti condizioni contrattuali i seguenti termini si intendono esclusivamente nella maniera qui descritta.

### CCC

CCC è l'abbreviazione di codice dei costi di costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene tutte le prestazioni necessarie durante la fase di costruzione. A ogni singola prestazione viene attribuito un determinato numero in base agli standard internazionali. In linea di massima per l'assicurazione costruzioni sono determinanti CCC 1-4, compresi gli onorari:

- 1 = lavori di preparazione
- 2 = stabile
- 3 = installazioni aziendali
- 4 = ambiente esterno.

### Costi di prevenzione del danno

Spese a carico del contraente in seguito al verificarsi di un evento imprevisto per idonee misure per la prevenzione di un danno imminente assicurato.

### Difetti estetici

Con la definizione difetti estetici si intende uno stato di natura estetica non gradevole alla vista che però non pregiudica la funzionalità di un'opera o di una parte di essa

### Fuoco/eventi naturali

#### → Fuoco

Danni dovuti a incendio, azione repentina ed effetto accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali o loro parti.

Non sono equiparabili a danni dovuti a fuoco i danni generati da cause diverse da quelle citate, in particolare abbruciacchiature, incendio utile o effetto del calore.

#### → Eventi naturali

Danni causati da piene, inondazioni, tempesta (= vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, scoscendimenti.

Non sono equiparabili a danni causati da elementi naturali i danni generati da cause diverse da quelle citate, e in particolare cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, movimenti artificiali del terreno, neve che scivola dai tetti, acque dal sottosuolo o rigurgito d'acqua dalla canalizzazione

#### → Danni indiretti (Fuoco/eventi naturali)

I danni da furto e acqua conseguenti a danni di fuoco ed eventi naturali

### Imprevisto

Per imprevisto si intendono danni e distruzioni che né il contraente, il suo rappresentante o il responsabile della direzione tecnica hanno previsto tempestivamente né potevano essere previsti con le competenze richieste per l'esecuzione dell'attività esercitata.

### Improvviso

Per improvviso si intende un danno o una distruzione non previsti, indipendentemente dal periodo in cui si sono sviluppati, e che non è più possibile scongiurare.

### Maintenance

Copertura di danni che si verificano dopo la scadenza dell'assicurazione di costruzione, nell'esecuzione di lavori di garanzia e causati durante il periodo della durata dei lavori assicurati, ma che si verificano esclusivamente entro la durata del periodo di Maintenance.

### Primo rischio (PR)

La somma d'assicurazione viene fissata secondo le esigenze dello stipulante. Essa costituisce il limite dell'indennità per ogni sinistro.

**La vostra sicurezza ci sta a cuore.**  
[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

**Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800**  
Fax +41 61 285 90 73  
[insurance@baloise.ch](mailto:insurance@baloise.ch)